

ISTITUTI DEFLATTIVI

La nuova conciliazione giudiziale: effetti sulle liti in corso

di Enrico Ferra

Il decreto di riforma del processo tributario, D.Lgs. 156/2015, ha rivitalizzato notevolmente il procedimento di **conciliazione giudiziale**, scindendo il vecchio [articolo 48 del D.Lgs. 546/1992](#) e introducendo disposizioni comuni ai fini della definizione e del pagamento delle somme dovute a seguito della conclusione dell'accordo.

Per effetto di tali modifiche il nuovo impianto normativo dell'istituto risulta ora disciplinato in tre diversi articoli:

- l'articolo [48](#), recante la disciplina della conciliazione “**fuori udienza**”,
- l'articoli [48-bis](#), recante la disciplina della conciliazione “**in udienza**”,
- e l'articolo [48-ter](#), recante norme comuni alle due tipologie di conciliazione con specifico riferimento alla **definizione** e al **pagamento delle somme** dovute.

Tale **strumento deflativo** è, come noto, un istituto endoprocessuale ed incidentale che consente di **definire** (totalmente o parzialmente) le controversie instaurate sia in primo grado che in **appello** in relazione ad ogni vertenza soggetta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie: ciò tramite una “transazione” diretta alla ridefinizione del tributo e all'applicazione delle sanzioni ricalcolate in misura ridotta sulla base della proposta conciliativa.

Con l'intervento del decreto di riforma, l'istituto risulta, come detto, **rivitalizzato** grazie essenzialmente ai seguenti interventi:

- l'estensione dell'applicazione dell'istituto al **giudizio di appello**;
- l'introduzione di nuove norme per il **pagamento** delle somme dovute;
- la **rimodulazione dei benefici sanzionatori** in funzione del momento in cui avviene la chiusura della controversia.

Molto interessante è in particolare la possibilità di sfruttare l'istituto anche dopo il primo grado di giudizio, a conferma della tendenza ad **ampliare** il perimetro della **collaborazione** fisco-contribuente con la previsione di un ulteriore momento di confronto utile alla definizione delle liti.

Si tratta, in sostanza, dell'ultimo momento di *compliance* a disposizione delle parti del processo tributario, con la previsione di benefici sanzionatori.

La conciliazione giudiziale può avvenire sia **fuori udienza** (mediante deposito di una proposta

alla quale la controparte abbia già aderito) che **in udienza** (mediante deposito di una proposta alla quale la controparte potrà o meno aderire) e comporta i seguenti effetti:

- l'**estinzione** parziale o totale della **lite**;
- la riduzione delle **sanzioni al 40% o 50%** del minimo edittale delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione;
- l'applicabilità del **cumulo giuridico** limitatamente a ciascun tributo e a ciascun periodo d'imposta;
- la **compensazione** delle **spese processuali**.

Più in particolare, il perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di **primo grado** comporta la riduzione delle sanzioni al **40%** del minimo edittale delle somme irrogabili in relazione all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione; la conciliazione nel corso del giudizio di **appello** determina, invece, l'applicabilità delle sanzioni nella misura del **50%** del minimo edittale.

Per come è impostata la nuova norma, si ritiene che le percentuali (di riduzione) costituiscano il **limite minimo**, nel senso che l'ammontare delle sanzioni non può essere inferiore al 40% del minimo edittale (o 50% se il procedimento è chiuso nelle more del giudizio di appello). Ciò non toglie, evidentemente, che la riduzione sanzionatoria possa arrivare fino al 100% (con azzeramento della sanzione originariamente irrogata) laddove vi siano validi motivi per i quali l'Ufficio ritenga oltremodo sconveniente la prosecuzione della controversia.

Altro non trascurabile effetto conseguente al perfezionamento della conciliazione è la **compensazione delle spese processuali**: in caso di conciliazione, infatti, le spese del giudizio rimangono a carico della parte che le ha sostenute. Ciò per effetto della nuova disposizione contenuta nel nuovo [comma 2-octies](#) dell'[articolo 15 del D.Lgs. 546/1992](#). Quest'ultimo non è un aspetto marginale, posto che lo stesso decreto di riforma del processo tributario ha "normativizzato" il principio secondo cui la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese di giudizio liquidate con sentenza.

In base alla norma contenuta nel citato [comma 2-octies](#) viene, infatti, stabilito in maniera espressa che:

- qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, **non accettata** dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata;
- se è intervenuta conciliazione le **spese si intendono compensate**, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Di conseguenza, nel caso intervenga la conciliazione le spese sono compensate di "**diritto**". Diversamente, qualora la proposta di conciliazione di una delle parti non venga accolta dall'altra parte, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

1. una parte risulta del tutto soccombente e, quindi, in base al principio generale, le sono addebitate le spese di lite;
2. c'è soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un **ammontare inferiore** al contenuto della proposta conciliativa (rifiutata **con** giustificato motivo), nel qual caso le spese sono compensate;
3. c'è soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un **ammontare inferiore** al contenuto della proposta conciliativa (rifiutata **senza** giustificato motivo), nel qual caso le spese sono a carico della parte che ha rifiutato la proposta conciliativa;
4. c'è soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un **ammontare superiore** al contenuto della proposta conciliativa, nel qual caso le spese sono compensate.

Seminario di specializzazione

LE VERIFICHE FISCALI IN AZIENDA ►►

Bologna

Firenze

Milano

Napoli